

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"Norme in materia di Circoscrizioni Comunali"

relatore: avv. Giovanni Margiotta

+++++

Onorevole Presidente, colleghi Consiglieri,

per la quarta volta il Consiglio Regionale della Puglia è chiamato a deliberare in ordine alla legge che reca norme in materia di circoscrizioni comunali, dato che, com'è noto, le leggi approvate rispettivamente il 28.11.1972, il 6.3.1973 ed il 4.7.73 sono state oggetto di rilievi da parte del Governo e quindi rinviate al nuovo esame del Consiglio Regionale.

Nel merito delle osservazioni formulate dal Governo agli articolati precedentemente approvati, mentre permangono intatti i dubbi sulla interpretazione del significato della espressione "popolazioni interessate", di cui all'art. 133 della Costituzione e 63 dello Statuto, apparendo più rispondente alle finalità che si propone la norma costituzionale e quella statutaria il ritenere che tali popolazioni si identificano con quelle delle frazioni da costituire in comune autonomo ovvero che si distaccano da un Comune per essere aggregate ad altro Comune, appare certamente incostituzionale la norma di cui all'art. 2 del testo approvato nella seduta del 4 luglio 1973, che oggi riesaminiamo, nella parte in cui il parere del Consiglio Comunale è posto come alternativa alla consultazione delle popolazioni delle frazioni da erigere in comune autonomo.

Infatti, il referendum previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, come istituto di democrazia diretta, non è sostituibile con la deliberazione di un organo rappresentativo qual'è il Comune. Sia la Costituzione che lo Statuto, ogni qualvolta richiedono che su un argomento si esprima il popolo, escludono qualsivoglia altra competenza consultiva.

Dubbi

Convieni, a questo punto, fare osservare che il testo licenziato dalla 1^a Commissione e approvato dal Consiglio Regionale il 4.7.73, risultò inspiegabilmente modificato proprio in questa parte.

Relativamente alla erezione in comune autonomo delle frazioni, l'art. 2 del disegno di legge licenziato dalla Commissione prevedeva : "Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni interessate, nonchè dal parere espresso dal Consiglio Comunale".

Nel testo inviato al Governo la congiunzione "nonchè" risultò sostituita dalla congiunzione "o".

La Commissione, precedendo al riesame della legge in parola ha ritenuto di correggere l'errore di cui si è detto innanzi integrando la disposizione, prevedendo che il parere favorevole del Consiglio Comunale venga espresso con la maggioranza qualificata di 3/4 dei consiglieri a questo assegnati, analogamente a quanto disposto dall'art. 2 della legge 7.11.1950 n° 16 della Regione Trentino-Alto Adige, che disciplina identica materia.

Per tutte le considerazioni fatte innanzi, è parso opportuno emendare l'art. 3 della legge che riesaminiamo, prevedendo che al distacco di una frazione per aggregazione ad altro Comune si pervenga previa consultazione della popolazione della frazione e parere espresso dai Consigli del Comune dal quale la frazione si distacca e di quello al quale essa viene aggregata con la maggioranza prevista nell'art. 2, nonchè l'art. 5 - modifica della circoscrizione territoriale - nel quale è stata prevista la obbligatoria consultazione delle popolazioni interessate.

-avv. Giovanni Margiotta-

DISEGNO DI LEGGE " Norme in materia di circoscrizioni comunali "

Relatore: avv. Giovanni Margiotta

Art. 1

(Modificazione del territorio, della denominazione,
e del capoluogo dei comuni)

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Art. 2

(Costituzione di nuovi Comuni)

Le frazioni aventi almeno n° 2000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purchè contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi. Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonchè dal parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale con maggioranza di 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.

Margiotta

Art. 3

(Distacco di frazioni)

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la con-

sultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza $\frac{3}{4}$ dei consiglieri a questi assegnati, e sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4

(Riunioni di Comuni contermini)

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5

(Modifica della circoscrizione territoriale)

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 6

(Determinazione dei confini)

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 7

(Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari)

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.